

Mancata ammissione nella massa passiva del Comune dissestato: decide il giudice ordinario

Scritto da Interdata Cuzzola | 31/01/2022

Decide il giudice ordinario e non quello amministrativo sul mancato riconoscimento del diritto all'ammissione nella massa passiva di liquidazione di un Comune dissestato: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 25 gennaio 2022, n. 85.

Ed infatti, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza, *“alla Commissione straordinaria di liquidazione non compete, in tema di ammissione alla massa passiva, alcun potere discrezionale o comunque autoritativo, avendo i provvedimenti da essa assumibili valore puramente paritetico-ricognitivo”*, involgendo pertanto le relative controversie l'accertamento del diritto di credito vantato dal privato nei riguardi di un Comune dissestato (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 17 novembre 2021, 2022; sez. II, sent. 11 luglio 2014, n. 1142); di conseguenza, la difesa di tale diritto di credito deve essere azionata dinanzi al tribunale ordinario e non al TAR.